

Comunidades Europeas
TRIBUNAL DE CUENTAS
De Europæiske Fællesskaber
REVISIONSRETEN
Europäische Gemeinschaften
RECHNUNGSHOF
Ευρωπαϊκές Κοινοότητες
ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
European Communities
COURT OF AUDITORS



Communautés européennes
COUR DES COMPTES

Comunità Europee
CORTE DEI CONTI
Europese Gemeenschappen
REKENKAMER
Comunidades Europeias
TRIBUNAL DE CONTAS
Euroopan yhteisöjen
TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIN
Europeiska gemenskaperna
REVISIONSRÄTTEN

Decisione n. 98-2004 della Corte dei conti sulle condizioni e modalità delle indagini interne in materia di lotta contro la frode, la corruzione ed ogni altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari delle Comunità

LA CORTE DEI CONTI EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 248 e 280,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, in particolare l'articolo 160A,

visti i regolamenti (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio ed (EURATOM) n. 1074/1999 del Consiglio, del 25 maggio 1999, relativi alle indagini svolte dall'Ufficio per la lotta antifrode (OLAF)¹, in particolare l'articolo 4, paragrafi 1 e 6,

visto il regolamento (CE, Euratom) n. 723/2004 del Consiglio, del 22 marzo 2004, che modifica lo statuto dei funzionari delle Comunità europee e il regime applicabile agli altri agenti di dette Comunità²,

considerando che, ai sensi dei regolamenti nn. 1073/1999 e 1074/1999, l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (qui di seguito l'"Ufficio") dà avvio e svolge indagini amministrative all'interno delle istituzioni, degli organi e degli organismi istituiti in virtù dei trattati o sulla base di questi ultimi, volte a lottare contro la frode, la corruzione ed ogni altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari delle Comunità e, a tale scopo, a ricercare fatti gravi, connessi all'esercizio di attività professionali, che possono costituire un inadempimento agli obblighi dei funzionari e degli agenti delle Comunità, perseguibile in sede disciplinare e, se del caso, penale, ovvero un inadempimento agli analoghi obblighi dei membri delle istituzioni e degli organi, dei dirigenti degli organismi o del personale delle istituzioni, organi ed organismi cui non si applica lo statuto;

¹ GU L 136 del 31 maggio 1999, pagg. 1-14.

² GU L 124 del 27 aprile 2004, pagg. 1-118.

considerando che i regolamenti nn. 1073/1999 e 1074/1999 dispongono, all'articolo 4, paragrafo 6, che ogni istituzione, organo od organismo adotti una decisione contenente in particolare norme relative all'obbligo per i funzionari ed agenti delle istituzioni e organi, nonché per i dirigenti, funzionari e agenti degli organismi di informare gli agenti dell'Ufficio e di cooperare con gli stessi, nonché le procedure che gli agenti dell'Ufficio devono osservare nell'esecuzione delle indagini interne, nonché le garanzie dei diritti delle persone interessate da un'indagine interna;

considerando che, nell'esercizio della missione di controllo conferitale dai trattati, la Corte dei conti deve poter disporre di una totale indipendenza;

considerando che, conseguentemente, la decisione che la Corte deve adottare in virtù dell'articolo 4, paragrafi 1 e 6 dei regolamenti nn. 1073/1999 e 1074/1999 non deve pregiudicare l'applicazione del criterio guida sul trattamento delle informazioni relative a presunti casi di frode, corruzione o altre attività illecite ricevute dalla Corte né della decisione n. 97-2004 della Corte dei conti recante definizione delle modalità di collaborazione con l'Ufficio in materia di accesso, da parte di quest'ultimo, ad informazioni relative all'audit, il che implica che l'accesso da parte dell'Ufficio ai documenti di audit è disciplinato dalla citata decisione n. 97-2004;

considerando che le indagini in discorso devono essere svolte nel pieno rispetto delle pertinenti disposizioni dei trattati che istituiscono le Comunità europee, in particolare del protocollo sui privilegi e sulle immunità, dei testi adottati per la loro applicazione, nonché dello statuto e che non possono diminuire in alcun modo la protezione giuridica di cui godono le persone interessate;

considerando che occorre determinare le modalità pratiche secondo cui i funzionari e gli agenti collaborano al buon svolgimento delle indagini interne;

considerando che gli obblighi dei Membri della Corte nell'ambito delle indagini interne oggetto della presente decisione sono definiti nel Codice di condotta applicabile ai Membri della Corte;

DECIDE

Articolo 1 - Campo di applicazione

La presente decisione si applica alle indagini interne svolte dall'Ufficio e volte a:

- lottare contro la frode, la corruzione ed ogni altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari delle Comunità,
- ricercare a tal fine fatti gravi, connessi all'esercizio di attività professionali, che possono costituire un inadempimento agli obblighi dei funzionari e degli agenti delle Comunità,

perseguibile in sede disciplinare e, se del caso, penale, ovvero un inadempimento agli analoghi obblighi dei dirigenti degli organismi o del personale delle istituzioni, organi ed organismi cui non si applica lo statuto.

La presente decisione non pregiudica l'applicazione della decisione n. 97-2004 della Corte dei conti recante definizione delle modalità di collaborazione con l'Ufficio in materia di accesso, da parte di quest'ultimo, ad informazioni relative all'audit, né del criterio guida sul trattamento delle informazioni relative a presunti casi di frode, corruzione o altre attività illecite ricevute dalla Corte.

Articolo 2 - Diritto ed obbligo di informazione

I diritti e gli obblighi dei funzionari e degli agenti della Corte per quanto attiene alla divulgazione di fatti che possano lasciar presumere una possibile attività illecita sono disciplinati dagli articoli 22 bis e 22 ter dello statuto.

Articolo 3 - Modalità di cooperazione con l'Ufficio

Allorché il Direttore dell'Ufficio intende procedere ad un'indagine in seno alla Corte dei conti, informa il Segretario generale della Corte in merito all'oggetto ed alle condizioni di svolgimento dell'indagine, nonché dell'identità degli agenti incaricati della sua esecuzione.

Ogni funzionario od agente è tenuto a collaborare pienamente con gli agenti dell'Ufficio ed a fornire l'assistenza necessaria allo svolgimento dell'indagine. A tale scopo, essi forniscono agli agenti dell'Ufficio ogni informazione ed ogni chiarimento utile.

La relazione predisposta dall'Ufficio a seguito di un'indagine interna, nonché ogni documento utile ad essa relativo, sono trasmessi al Segretario generale della Corte.

Articolo 4 - Comunicazione all'interessato

Nel caso in cui possa configurarsi la possibilità di un coinvolgimento individuale di funzionario od agente della Corte, l'interessato deve esserne tempestivamente informato, ove ciò non rischi di nuocere allo svolgimento dell'indagine. In ogni caso, al termine dell'indagine non possono essere tratte conclusioni che indichino nominativamente un funzionario od agente senza che l'interessato abbia potuto pronunciarsi su tutti i fatti che lo riguardano.

Nei casi in cui, ai fini dello svolgimento dell'indagine, sia necessario mantenere il segreto assoluto e ricorrere a mezzi d'investigazione di competenza di una autorità giudiziaria nazionale, l'obbligo di invitare il funzionario o agente interessato dall'indagine a pronunciarsi può essere differito, in accordo, secondo le circostanze, con la Corte nella sua qualità di autorità che ha il potere di nomina o con il Segretario generale.

Articolo 5 - Comunicazione in merito all'archiviazione dell'indagine

Allorché, al termine di un'indagine interna, non è stato possibile individuare alcun elemento a carico della persona interessata, l'indagine interna che la riguarda è archiviata con decisione del Direttore dell'Ufficio, che ne dà comunicazione per iscritto all'interessato ed alla Corte.

Articolo 6 - Revoca dell'immunità

Ogni richiesta, proveniente da un'autorità di pubblica sicurezza o giudiziaria nazionale, avente ad oggetto la revoca dell'immunità giurisdizionale di un funzionario od agente e relativa ad eventuali casi di frode, corruzione od ogni altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari delle Comunità, è trasmessa al Direttore dell'Ufficio ai fini di un parere.

Articolo 7 - Entrata in vigore

La presente decisione annulla e sostituisce la decisione n. 99-50 del 16 dicembre 1999. Essa entra in vigore immediatamente.

Lussemburgo, 16 dicembre 2004.

Per la Corte dei conti,

Juan Manuel Fabra Vallés
Presidente